

Cassa pensione dei Macellai

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

Appendice 2 al

Regolamento di previdenza

Valido a decorrere dal 1° gennaio 2021

Cassa pensione dei Macellai
Wytttenbachstrasse 24
Casella postale
3000 Berna 22

Con decisione del 24 novembre 2020, il consiglio di fondazione emana, con validità a decorrere dal 1° gennaio 2021, la seguente Appendice 2 al summenzionato regolamento. Quest'ultimo sarà adeguato secondo le seguenti disposizioni:

2. AFFILIAZIONE ALL'ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA

- 2.4. Fine dell'assicurazione** ¹ L'assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro o nel caso in cui le condizioni di affiliazione vengano a mancare, se non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità o a una rendita di vecchiaia della fondazione. È fatto salvo il mantenimento della previdenza in caso di licenziamento a partire dai 58 anni ai sensi della cifra 2.5.
- 2.5. Mantenimento della previdenza in caso di licenziamento a partire dai 58 anni**
- ¹ Se il rapporto di lavoro dell'assicurato viene sciolto dopo il compimento dei 58 anni dal datore di lavoro, l'assicurazione viene mantenuta nella misura attuale, su richiesta dell'assicurato al più tardi fino all'età di pensionamento ordinaria prevista dal regolamento.
- ² La persona assicurata deve richiedere per iscritto il mantenimento dell'assicurazione prima della fine del rapporto di lavoro e con la prova della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Le condizioni di assicurazione (cfr. tra l'altro cpv. 3) vengono stabilite in un accordo tra la persona assicurata e la fondazione.
- ³ La persona assicurata sceglie come mantenere la previdenza. È possibile scegliere tra:
- a. salario assicurato immutato per la previdenza per la vecchiaia e i rischi decesso e invalidità
 - b. salario assicurato ridotto nella stessa misura per la previdenza per la vecchiaia e i rischi decesso e invalidità
 - c. salario assicurato immutato per i rischi decesso e invalidità, salario assicurato ridotto per la previdenza per la vecchiaia
 - d. salario assicurato immutato per i rischi decesso e invalidità, nessun mantenimento dei contributi di risparmio per la previdenza per la vecchiaia.
- ⁴ La scelta può essere modificata una volta all'anno in anticipo per il 1° del mese successivo. In questo caso la fondazione deve essere informata per iscritto. Senza comunicazione scritta, la forma precedentemente scelta rimane in vigore.
- ⁵ La prestazione di uscita resta presso l'istituto di previdenza anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza per la vecchiaia.
- ⁶ La persona assicurata versa tutti i contributi per coprire i rischi decesso e invalidità e le spese amministrative. Se continua a costituire la previdenza per la vecchiaia, paga anche i relativi contributi. La persona assicurata è inoltre tenuta a versare eventuali contributi di risanamento dei dipendenti ancora insoluti.
- ⁷ L'assicurazione termina
- a. al momento del decesso dell'assicurato
 - b. all'insorgere dell'invalidità
 - c. al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare
 - d. all'entrata in una nuova istituzione di previdenza in cui possono essere trasferiti oltre due terzi della prestazione d'uscita

- e. se meno di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete in una nuova istituzione di previdenza con disdetta dell'assicurazione da parte dell'assicurato
 - f. al momento dell'ultimo mese di contribuzione pagato, se non viene effettuato il pagamento dei contributi
 - g. con disdetta del mantenimento della previdenza da parte della persona assicurata alla fine del prossimo mese.
- ⁸ Se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni, le prestazioni assicurate devono essere percepite sotto forma di rendita.

2.6. Protezione previdenziale definitiva Testo invariato

2.7. Protezione previdenziale provvisoria, riserva ed esclusione del diritto alle prestazioni Testo invariato

2.8. Reticenza Testo invariato

2.9. Certificato personale Testo invariato

4. PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

4.4. Capitale di vecchiaia ³ Con riserva della cifra 2.5 cpv. 8, al momento del pensionamento gli assicurati possono richiedere che la rendita di vecchiaia venga versata, interamente o parzialmente, sotto forma di prestazione unica in capitale. In caso di liquidazione in capitale parziale, l'aver di vecchiaia disponibile viene suddiviso in modo che il rapporto fra l'aver di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio rimanga costante. Viene meno qualsiasi diritto a prestazioni sotto forma di rendita nella misura della liquidazione in capitale.

9. USCITA E PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO

9.1. Uscita dalla cassa pensione ¹ L'affiliazione alla cassa pensione cessa per:

- a. gli assicurati il cui datore di lavoro scioglie il contratto di affiliazione con la cassa pensione o il cui contratto di affiliazione viene sciolto
- b. i dipendenti il cui salario annuo soggetto all'AVS è inferiore agli importi limite figuranti nel piano di previdenza
- c. le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene sciolto prima del subentrare del caso di previdenza vecchiaia o invalidità, senza che passino a un datore di lavoro anch'esso affiliato alla cassa pensione o la cui previdenza secondo la cifra 2.5 viene mantenuta in caso di licenziamento a partire dai 58 anni.

9.2. Ammontare della prestazione di libero passaggio

- ¹ In accordo con la cifra 2.5, l'assicurato uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio, il cui ammontare viene calcolato in base alle disposizioni di cui all'art. 15 LFLP e che corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla data dell'uscita conformemente al piano di previdenza.
- ² Se l'assicurato, nell'ambito del mantenimento della previdenza secondo la cifra 2.5, entra in una nuova istituzione di previdenza, ha diritto a una prestazione d'uscita nella misura in cui essa può essere utilizzata per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari complete della nuova istituzione di previdenza. Per il rimanente avere di vecchiaia la previdenza viene mantenuta, a meno che non siano necessari oltre due terzi della prestazione d'uscita per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete. In tal caso la prestazione d'uscita viene versata nella misura corrispondente e la prestazione d'uscita residua viene convertita in una prestazione di vecchiaia. In caso di uscita parziale il salario assicurato viene ridotto in funzione dell'ammontare della prestazione d'uscita trasferita.
- ³ [...]
- ⁴ Per i contributi maturati in caso di mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato (cifra 2.5 e 3.6.3) non viene conteggiato alcun supplemento di cui alla lettera d.

10. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI MEDIANTE I FONDI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

10.3. Prelievo anticipato

- ¹ Per gli scopi d'uso descritti alla cifra 10.1, l'assicurato può prelevare al massimo un importo pari all'attuale prestazione di libero passaggio secondo la cifra 9.2. A partire dai 50 anni, l'importo che può essere prelevato in anticipo è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà dell'attuale prestazione di libero passaggio. Il prelievo anticipato è escluso se la continuazione della previdenza ai sensi della cifra 2.5 è durata oltre due anni.
- ² [...]
- ³ [...]
- ⁴ [...]
- ⁵ [...]
- ⁶ La persona assicurata ha il diritto di rimborsare l'importo prelevato in anticipo fino al subentrare di un caso di previdenza o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo del rimborso ammonta a 10 000 franchi.

11. FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA

11.2. Acquisto

- ¹ L'assicurato ha la possibilità di effettuare acquisti delle prestazioni regolamentari complete al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare, se ha versato tutte le prestazioni di libero passaggio nella cassa pensione, non percepisce una rendita intera d'invalidità e ha assicurato la costituzione dell'avere di

vecchiaia ai sensi della cifra 2.5 cpv. 3. La relativa decisione d'acquisto può essere presa all'atto dell'affiliazione alla cassa pensione o in un secondo momento. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione, tali acquisti possono essere effettuati solo quando è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o lo stesso non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano ai riacquisti in caso di divorzio (art. 22c LFLP).

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.7 Disposizioni transitorie** ⁶ Le persone assicurate che escono dall'assicurazione dopo il 31 luglio 2020 nonché dopo il compimento dei 58 anni, in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, possono richiedere la continuazione della previdenza a partire dal 1° gennaio 2021.

ENTRATA IN VIGORE

La presente appendice entra in vigore con la decisione del consiglio di fondazione del 24 novembre 2020 a decorrere dal 1° gennaio 2021.